

Il valore dell'uomo

(Alcune variazioni sul tema)

di Antonio Carrozza

Gli incontri di Estimo organizzati dal Ce.S.E.T. nell'ultimo lustro — dall'incontro fiorentino avente per titolo « La scienza estimativa e il suo contributo per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico-culturale », a quello di Lucca dedicato al commento della legge Bucalossi sull'edilizia, a quello di Milano su « Viabilità e trasporti nel riassetto del territorio montano », al penultimo di Siena dello scorso anno in materia di equo canone locatizio, e infine a quest'ultimo incontro che si svolge a Pisa — costituiscono le tappe di un singolare itinerario che il Centro di studi dell'estimo va percorrendo, sollecitato dall'ineguagliabile dinamismo e dalla passione amirevole del suo Presidente, prof. Ugo Sorbi.

Qual è il fine mediato di questa progressione di temi? Si è detto che si tratta non tanto di trovare una nuova identità per la scienza dell'estimo (programma che potrebbe essere tacciato di eccessiva presunzione) quanto piuttosto di saggiare, attraverso la considerazione di inusuali oggetti di studio e di applicazione, fin dove possono giungere le frontiere di questo settore della scienza, di ormai riconosciuta autonomia.

In realtà l'argomento preso in considerazione per quest'ultimo incontro (la valutazione dei danni alla persona umana) sembra capace di sollevare interrogativi intorno alla validità stessa di certi canoni del giudizio estimativo, o perlomeno di metterli alla prova sotto una prospettiva che appare anzi rovesciata: e sotto il profilo giuridico il rovesciamento si evidenzia maggiormente, perché dall'*oggetto del diritto* siamo ora passati a valutare la persona fisica, cioè il *sogetto del diritto*.

Il che significa — per esemplificare brevemente — che dobbiamo domandarci adesso se i cinque possibili oggetti della ricerca nel campo dell'estimo o meglio i cinque possibili valori di stima di uno stesso bene (secondo la teoria congiunta di Serpieri, Famularo e Medici: va-

lore di mercato; costo di produzione o di riproduzione; valore o prezzo di trasformazione; valore o prezzo di surrogazione; valore o prezzo complementare) abbiano ancora un significato, e quale, nei confronti dell'uomo. E il dubbio, per il profano, sembra tutt'altro che infondato, una volta stabilito che l'uomo (nella sua integralità, poiché è soprattutto di questa che dobbiamo occuparci, e non solo dell'uomo in quanto possessore di capacità professionali) non ha mercato; che per l'uomo, come sopra considerato, non c'è possibilità di surrogazione o di trasformazione; che è ben difficile per l'uomo individuare in tutte le varie componenti un valore di produzione; che appare assurdo supporre per esso un costo di riproduzione. Si salverebbe il concetto del « più probabile valore o prezzo complementare », nella misura in cui appare utilizzabile anche quando oggetto di valutazione sia la persona umana, se è vero che, ammettendo come risarcibili soltanto i danni patrimoniali (secondo l'orientamento che prevale nel codice civile del 1942), il danno risarcibile dev'essere identificato nella differenza fra il valore del patrimonio del danneggiato dopo l'evento dannoso e il valore che il patrimonio stesso avrebbe qualora l'evento dannoso non si fosse verificato.

D'accordo: accostamenti o, se vogliamo, contaminazioni di questo tipo contengono il pericolo di snaturare l'estimo. In questo modo la pensano coloro che preferirebbero non abbandonare i sentieri sinora battuti; ed è chiaro che sono quei cultori di Estimo che si sentono maggiormente legati (per la loro preparazione, per l'attività abituale, per lo speciale insegnamento professato) al territorio ristretto che agli inizi era stato assegnato all'estimo. Però la storia della materia mostra che essa si è andata formando in modo settoriale e per successive aggregazioni: partita dall'estimo rurale, ha dato vita progressivamente all'estimo agrario, a quello delle piantagioni legnose, a quello forestale, a quello dei miglioramenti fondiari; successivamente è stata affrontata la formulazione dell'Estimo catastale, dei fabbricati civili o urbani, e poi dell'Estimo commerciale, industriale, ecc. È logico che ad un certo punto si sia fatto sentire, ed oggi si fa risentire con maggiore forza, il bisogno di formulare una dottrina unica, ripensare una teoria generale, in altri termini risalire ad un estimo senza aggettivazioni: « una dottrina — come scrive Malacarne — i cui canoni possano essere razionalmente impiegati ogni qual volta si debba giudicare il valore attribuibile ad un bene economico o meglio (...) si debba giudicare la più probabile misura di una grandezza », anche se il valore che cade in esame si riferisce a quel « bene » par-

ticolarissimo (lo chiameremo così unicamente per esigenze di provvisoria sintesi) che appunto è l'uomo.

* * *

In apparenza il titolo scelto per il presente incontro è ancora più lontano dalla problematica dell'agricoltura di quel che non fossero i titoli dei precedenti incontri.

Ma l'accertamento di una parentela non è completamente fuori della nostra portata. Chi rivolge la sua attenzione alle scienze sociali dell'agricoltura (e non solo quindi al diritto agrario, ma anche alla economia agraria, alla politica agraria, alla sociologia rurale e all'estimo rurale) si trova inevitabilmente a contatto con i problemi degli esseri viventi, di natura sia vegetale sia animale. Ridotto all'essenziale, il problema rimane in tutti i campi ricordati lo stesso: allevare codesti esseri viventi, cioè farli nascere e mantenerli vivi e vitali finché il ciclo naturale dell'esistenza lo consenta, prevenire e reprimere l'azione di fattori nocivi per la loro salute. Questo è il compito che deve quotidianamente assolvere chiunque svolge attività agricola e, di riflesso, chiunque assume tale attività ad oggetto di ricerca e di studio. Su entrambi incombe dunque la preoccupazione dei danni conseguenti al rischio biologico, danni non diversi, nella essenza, dal danno che incalza l'uomo e mette in pericolo la sua vita o la sua integrità.

Pertanto, a questa vicenda di preservazione della vita sono interessati vegetali, animali, uomini, le cui vite si intrecciano l'una con l'altra e, tutte insieme, con la vita della terra. In proposito può essere citato ancora una volta quel che ha scritto poeticamente il filosofo del diritto (Capograssi): « il problema è di unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra: tutte e tre debbono unirsi e debbono unirsi come vita ».

Ma allora, se la prospettata correlazione si dimostra vera, se il danno di cui dobbiamo trattare è sempre, oggi come ieri, il danno che si realizza come un attentato al *vivente*, il cerchio degli oggetti sin qui sottoposti alla riflessione degli incontri annuali di estimo si chiude con la tematica oggi in discussione, e i cultori di estimo si ritrovano più vicini di quanto potè sembrare nel momento di fissare il tema dell'XI Incontro al punto di partenza (l'estimo applicato all'agricoltura, appunto) del cammino durante tutti questi anni percorso dalla scienza e dall'arte ch'essi coltivano.

Tutte le cose che racchiudono la vita hanno un *quid* di valore in più, solo a causa del loro essere e del modo di essere che le distingue e dell'intrinseca fragilità della loro natura. Ma questo non significa che, isolate le cose animate dalle inanimate e differenziata la nozione e l'entità del valore per l'una e per l'altra categoria, l'uomo debba essere messo sullo stesso piano degli altri animali e delle piante, come avverrebbe se fosse accettata la tesi che non trova di meglio che ridurre la persona a *res*, onde farne, da entità *inextimabilis* per eccellenza, una *res* come tale *extimabilis*.

L'apparente logicità — almeno dal punto di vista economico — di questa assimilazione si scontra con obiezioni formidabili: la cosa uomo, se cosa fosse, sarebbe in ogni caso una cosa facente categoria a sé, sottratta alle « leggi » economiche proprie delle altre cose. Prima o poi era inevitabile che si facessero i conti con tale constatazione, anche se l'evoluzione del pensiero economico al riguardo (si veda qui il capitolo scritto da V. Irolli nella sua originale monografia su « Il valore dell'uomo ») ha subito varie oscillazioni. Certo è che i giuristi, e non solo essi, hanno salutato come un grande progresso dell'umanità il tramonto della concezione del lavoratore che presta se stesso o vende se stesso, ed hanno cancellato ogni residuo della costruzione secondo cui la prestazione d'opera è intesa come l'oggetto di una locazione di merce (la cosiddetta merce-lavoro). Un evento memorabile, questo, per la storia del diritto, un evento che segna la rivincita della sfera della « personalità » dell'uomo-lavoratore sulla sfera della « patrimonialità » e l'affermarsi dell'intuizione che una separazione delle due sfere può agevolare il calcolo del valore dell'uomo soltanto quando è fittizia e provvisoria.

Anche a tal riguardo, peraltro, occorre precisare che ciascuna delle due sfere non è insensibile alle vicende dell'altra, e che esiste fra di esse una intercomunicabilità per effetto della quale le lesioni cagionate all'una si propagano in una certa misura all'altra. Secondo la saggezza del popolo « la salute è tutto », ma il detto popolare risponde al vero se alla salute del corpo fa riscontro la pace e la serenità dello spirito, se all'integrità fisica si accompagna la pienezza della *joie de vivre*: ove questa venga meno o si attutisca, scema anche la resistenza materiale alle azioni dei fattori di aggressione e di inquinamento.

La cosa uomo è — se cosa si può chiamare — una cosa *sui generis* anche per un'altra ragione: la sua integrità psico-somatica (o, per dirla in una prospettiva di valori costituzionali, ai quali è

molto sensibile la moderna civilistica: la sua « salute ») è in stretto rapporto con la società, a cominciare dalla società coniugale e familiare per finire a quella politica: dove per *polis* oramai s'intende non la città murata o lo Stato bensì il mondo, del quale tutti in qualche modo ci sentiamo cittadini. Come è possibile allora credere che gli effetti patrimoniali o morali del pregiudizio subito dalla persona umana siano circoscrivibili al piccolo recinto che l'uomo occupa come individuo?

Insomma una risposta adeguata al problema della giusta valutazione dei danni alla persona non si ottiene privilegiando il punto di vista dell'economia, così come a suo tempo non si ottenne, con lo stesso metodo, una risposta soddisfacente al problema della ricerca del « giusto prezzo » o del « giusto salario ».

* * *

Quanto all'impiego della tecnica giuridica occorre ammettere che dall'analisi critica della casistica giudiziaria si ricava l'impressione, condivisa da molti osservatori, che la ricerca affannosa, a volte drammatica, di elaborazioni giurisprudenziali tali da garantire un maggior equilibrio di soluzioni sia pervenuta ad un punto morto.

Dal canto suo la dottrina solo da poco è intervenuta con contributi che cominciano a fare chiarezza; e qui è giusto ricordare l'attività della giovane scuola pisana di diritto civile (giovani sono i maestri, F.D. Busnelli e U. Breccia, entrambi usciti dalla severa scuola di U. Natoli, e giovani quanto bravi sono i collaboratori che completano la *équipe* della ricerca sul diritto alla salute) e darle atto dei risultati brillanti della recente fatica, sui quali qui evito di pronunciarmi per non invadere il campo della relazione di carattere più propriamente giuridico.

Ma il cammino della giurisprudenza teorica e, sui suoi passi, quello della giurisprudenza pratica non è terminato. Il cammino ha preso le mosse da una concezione patrimonialistica in certe interpretazioni davvero esasperata: ancora poco tempo fa non soltanto i giuristi dividevano la fiducia circa l'efficienza del sistema di valutazione tabellare ma v'era perfino chi non si peritava di scrivere che « il danno alla persona va inteso non in funzione di ciò che l'uomo vale, di per sé considerato, bensì di ciò che egli economicamente produce » (G. Gentile, voce *Danno alla persona* nell'« Enciclopedia del diritto »), e chi non esitava ad affermare, di concerto

con gli economisti, che « per assegnare un valore all'uomo occorre considerarlo una cosa » (G. Scalfi).

Ma s'intravedono adesso nuove prospettive. Più esattamente si procede — come conclude Busnelli un suo acuto saggio — verso una concezione non più dominata dalla esigenza di tutela del valore economico dei beni del danneggiato e dei relativi diritti (primo fra i quali, naturalmente, la proprietà), ma al contrario ispirata alla doverosa tutela non solo dei diritti patrimoniali ma anche, e prima ancora, dei diritti della persona semplicemente come tale. Come anche è stato detto (Perlingieri), « il valore esistenziale della persona » dev'essere protetto in sé e per sé, « non nella patrimonializzazione della sua esistenza ma nella sua esistenza in quanto tale ».

Bisogna tuttavia ammettere che l'incipiente processo di 'depatriomonalizzazione' del sistema di valutazione dei danni alla persona ha sinora trovato un ostacolo insuperabile — o meglio da molti interpreti ritenuto insuperabile — nelle norme di diritto positivo riportate dal codice civile del '42 e in particolare nel disposto dell'art. 2059, il quale precisa che « il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge » (e fra questi l'unico caso rilevante è quello previsto dall'art. 185 del codice penale, che fa riferimento al danno proveniente da reato).

Si potrebbe dunque pensare che necessiti toglier di mezzo quanto prima il divieto di risarcire anche i danni morali, o più in generale non patrimoniali, contenuto nell'art. 2059: ma proprio a questo punto viene a galla l'impotenza del giurista a risolvere *con i soli suoi mezzi* il problema che ci assilla, giacchè il limite di cui all'art. 2059 venne a suo tempo introdotto col proposito di contenere gli abusi che una indiscriminata libertà di giudizio avrebbe provocato, espandendo oltre ogni ragionevole limite la zona di risarcibilità dei danni alla persona.

* * *

Anche i progressi dovuti alla Medicina legale, con l'aiuto della Matematica attuariale, sono innegabili; ma neppure essi appaiono risolutivi.

Le tabelle che esprimono i dati di valutazione percentuale della invalidità provvisoria o permanente e che danno una misura meccanica dell'incidenza di un certo tipo di danno secondo l'età del soggetto ecc., sono idonee a suggerire, al verificarsi di certe ipotesi,

criteri orientativi; sembrano però bisognose di integrazioni e rettifiche dirette a personalizzare l'effetto dannoso. Perfino il criterio più sicuro, vale a dire quello che si fonda sulla perdita o sulla diminuzione di un reddito (danno sotto forma di 'lucro cessante'), è costretto a tener conto di molte variabili e finisce per risolversi in un procedimento puramente induttivo, come nel caso-limite in cui si debba quantificare il danno subito da un bambino in età pre-scolare sprovvisto di reddito proprio e di cui non è dato antivedere la futura professione.

Il giudizio, in casi difficili come questo, è abitualmente deformato dalla considerazione prioritaria dell'uomo come percettore, potenziale o reale, di un reddito di lavoro (reddito più o meno elevato, più o meno aleatorio, presente o futuro, ecc.), mentre dovremmo ricordarci che il supporto di quest'uomo *faber* è sempre la persona, la quale per definizione vale per se stessa, non per quello che è capace di dare e di fare. E se così è, giova fino ad un certo punto che la Medicina legale perfezioni il metodo atto ad individuare, caso per caso, la *capacità generica* prima e la *capacità specifica* dopo — come suol dirsi in gergo professionale — di produrre reddito per sé e per altri. È chiaro che la sopravvalutazione del significato di un tipo di accertamento rivolto a commisurare la residua idoneità psico-fisica del danneggiato a svolgere determinate mansioni lavorative può da sola indurre il giudice a commettere, diciamo così, un errore giudiziario.

Non è il caso qui di ricordare certe sentenze che suscitarono disagio e talvolta riprovazione clamorosa, determinando altresì l'ambiente propizio al sorgere di una giurisprudenza « alternativa » (quella recente, ma già celebre, dei magistrati genovesi). Questa corrente giurisprudenziale ha adottato soluzioni interpretative che in parte sono eccepibili, ma le va comunque riconosciuto il merito di aver sensibilizzato l'opinione pubblica ad un aspetto sostanziale del problema giuridico; appare infatti non infondata la richiesta di una maggiore giustizia perequativa nella quantificazione del danno alla persona umana, a prescindere dall'incidenza, ad es., della capacità produttiva specifica, dovuta a particolari attitudini ma anche alle acquisizioni consentite dall'appartenenza ad un ambiente professionale o dalla provenienza da un ceto di alto livello.

È vero dunque — come oggi sostiene un'altra corrente di giuristi — che è auspicabile la configurazione di una base estimativa del fondamentale valore-uomo *eguale per tutti*. E al fine di indivi-

duare il parametro adatto per calcolare un risarcimento di partenza, indifferenziato, può essere raccolto il non nuovo suggerimento di ricorrere al dato del reddito medio per abitante, statisticamente accertato. In effetti sembra essere questo il modo più concreto, e per adesso di più facile accesso, per attribuire un *primo valore* alla persona umana, a qualunque persona umana.

Si tratta, come ognuno comprende, di considerazioni estremamente elementari: sono però queste che mettono l'uomo della strada in condizione di giudicare fino a qual grado di attendibilità, in una prospettiva di aumento costante dell'indice di socialità, può giungere la perizia di carattere strettamente medico-legale, anche se sotto il profilo tecnico essa risulti impeccabile.

Trovo poi molto significativo il fatto che al dire degli stessi medici legali il loro compito si arresti davanti all'ipotesi del danno mortale. In uno dei più reputati ed aggiornati manuali (Domenici-Bargagna), e precisamente sul finire del capitolo espressamente dedicato alla trattazione dell'argomento, si leggono le seguenti parole: « Per quanto riguarda i danni derivanti dalla morte, l'argomento esula dalla nostra trattazione, non essendovi connesso alcun problema di ordine medico-legale, salvo lo stabilire la sussistenza o meno di un valido nesso causale ».

Riassumendo: la competenza del medico legale è incontestabile, soprattutto trattandosi di lesioni ad organi e funzioni corporee (eccezzuata l'ipotesi or ora accennata di lesioni con esito mortale). Ma vi sono valutazioni che investono altri ordini di competenze, così come vi sono pregiudizi alla personalità che superano le dimensioni di un puro fenomeno anatomico o fisiologico e di fronte ai quali non hanno senso (si torna al profilo di diritto positivo) le frontiere convenzionali fra danni patrimoniali e morali. Una menomazione fisica può ben avere riflessi sul livello di capacità creativa, sulla qualità di vita del menomato, sui rapporti che egli intrattiene col prossimo, e implicare restrizioni della potenza affettiva e della vita di relazione che, pur non avendo o non sembrando avere diretta risonanza economica, abbassano i molteplici coefficienti del valore della persona.

* * *

Stando così le cose parrebbe di poter dire — senza pregiudizio, ovviamente, delle diverse conclusioni che il dibattito del presente convegno, per opera dei competenti delle discipline chiamate seve-

ramente in causa, potrebbe suscitare — che, avendo fino ad ora fal-
lito tutti il bersaglio — operatori del diritto, matematici attuariali,
medici legali — il problema della più esatta misurabilità in concreto
dell'incidenza di ogni tipo di danno sofferto dalla persona umana
viene rimesso nelle mani degli specialisti dell'estimo. Non nelle sole
mani del giudice: invocare le risorse dell'equità del giudice singolo
potrebbe essere mistificante, se codesta equità non venisse sorretta
dai dati propinati dall'estimatore: a questi dunque, *ex scientia et
informata conscientia*, fare il possibile affinché il risultato della de-
cisione sia appagante.

Non so se questa sia un'aspettativa ingenua da parte di uno che
non conosce la casa dell'estimo e come essa sia fatta all'interno; di
uno che per adesso nutre questa convinzione soltanto con la sensa-
zione che i testi sacri della materia tendano ad estromettere (e si
tratta appunto di vedere se fondatamente o no) la problematica che
invece il presente incontro si propone di affrontare ad occhi aperti.